



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Delibera n. **18**

Oggetto: **COSTITUZIONE SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING – ATTO DI INDIRIZZO.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **20** del mese di **Febbraio** alle ore **14,20** in Caserta nella Casa Comunale la Giunta Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita sotto la Presidenza del **SINDACO** **Avv. Carlo MARINO**

Con la presenza dei seguenti Assessori:

			P	A
1	<i>Sindaco</i>	MARINO Carlo	X	
2	<i>Assessore Vice Sindaco</i>	DE MICHELE Francesco	X	
3	<i>Assessore</i>	CASALE Emiliano	X	
4	<i>Assessore</i>	CORVINO Maddalena	X	
5	<i>Assessore</i>	ESPOSITO Dora		X
6	<i>Assessore</i>	PETRILLO Tiziana		X
7	<i>Assessore</i>	PICA Federico	X	
8	<i>Assessore</i>	PONTILLO Alessandro	X	
9	<i>Assessore</i>	SPARAGO Maria Giovanna	X	

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Salvatore Massi
Il **SINDACO**, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone all'esame della Giunta la pratica relativa all'oggetto.

ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA': art. 134 comma 4° L. 267/2000



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità dei servizi pubblici essenziali e di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie destinate agli stessi, ha inteso effettuare una preliminare ed attenta analisi in merito alla forma di gestione degli stessi per individuare la tipologia più idonea a garantire il perseguimento dell'efficienza, efficacia ed economicità nella loro prestazione, soprattutto in considerazione dello stato di dissesto finanziario dell'Ente dichiarato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 23/04/2018 e che comporta la priorità di realizzare dei risparmi significativi nella gestione dei servizi pubblici istituzionali che la Città di Caserta deve erogare ai propri cittadini;
- al fine di cui sopra si intende, pertanto, valutare la possibilità di costituzione di una società interamente partecipata per la gestione dei servizi pubblici essenziali, previa verifica della ricorrenza dei presupposti di legge in applicazione del D.lgs. n. 175 del 19.08.2016 recante "*Testo Unico in materia di partecipazioni a società pubbliche*";
- direttrice della predetta valutazione deve essere il rilievo che il ricorso allo strumento societario per il raggiungimento di finalità di interesse pubblico, rientrando nella cosiddetta autorganizzazione e/o autoproduzione di beni e servizi per la P.A. da parte della stessa, può concorrere ad elevare la qualità dei servizi per il cittadino riducendo i costi e promuovendo lo sviluppo produttivo locale;
- in merito alla possibilità di addivenire alla costituzione di società *in house* con capitale interamente pubblico, il Sindaco ha chiesto parere amministrativo al Segretario Generale dell'Ente;
- il Segretario Generale con nota prot. N.17722 del 13 febbraio 2019 ha reso quanto chiesto al punto che precede, ritenendo ammissibile tale possibilità senza ulteriori o maggiori oneri a carico del bilancio comunale in relazione ai servizi da erogare, anzi con lo scopo precipuo di realizzare significative economie di scala relativamente ai beni o servizi erogati dalla costituenda società, al fine di permettere una riduzione dei costi di gestione effettiva e consolidata nel tempo;

Tenuto conto, in particolare ed in merito alla gestione del servizio rifiuti, che la Regione Campania, con la legge n. 14 del 26 maggio 2016 recante " *Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*", ha disciplinato la materia in coerenza con la normativa dell'Unione Europea e con la legislazione statale, in attuazione delle disposizioni di cui alla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006, nel perseguimento degli obiettivi di tutela della salute, salvaguardia dei diritti degli utenti, protezione dell'ambiente, efficienza ed efficacia, contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e che tale attività rientra certamente tra quelle che possono essere oggetto di affidamento ad una costituenda società *in house*;

Visto l'art. 10 comma 1 della predetta legge ai sensi del quale "*Le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai comuni che le esercitano in forma associata nel rispetto delle norme di cui al Titolo III*";

Atteso che l'art. 23 della predetta L.R. n. 14/2016 ha sancito la ripartizione in Ambiti territoriali ottimali del territorio regionale individuando per Caserta e la sua provincia l'ATO Caserta ed il successivo art. 24, al comma 6, ha previsto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia di articolazione degli ATO in Sub Ambiti Omogenei (SAD) monocomunali al fine di consentire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza;


SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Massi

Dato atto che:

-il soggetto di governo di ciascun ATO è l'Ente d'Ambito;
-è stato istituito, ex art. 25 comma 3 della L.R.14/2016, tra gli altri, l'Ente d'Ambito Caserta (CE);
-in esecuzione del disposto dell'art. 24, comma 6, della L.R. n. 14/2016, ai sensi del quale è data facoltà ai Comuni capoluogo di Provincia della Campania di costituire l'Ente d'Ambito territoriale solo con riferimento al proprio territorio per l'esercizio delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, con note prot. N. 93569 del 14/09/2018 e 9637 del 24/01/2019 l'Amministrazione comunale di Caserta ha comunicato all'Ente d'Ambito tale volontà;

Dato atto che:

-il servizio di gestione integrata dei rifiuti è annoverabile tra i servizi pubblici locali essenziali a rilevanza economica;
-l'affidamento *in house* è una modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione acquisisce gli stessi attingendo all'interno della propria compagine organizzativa;

Considerato che, pur essendo l'Autorità d'Ambito titolare delle funzioni nella materia dei rifiuti e nell'affidamento della gestione del ciclo integrato, i Comuni, nelle more dell'operatività del nuovo regime organizzativo di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore;

Visti:

-l'art. 4 comma 2 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" ai sensi del quale "*Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale...omissis...*";

-l'art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ai sensi del quale "*... l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, ..omissis..o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*";

-l'art. 34 comma 20 del Decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale "*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante-amministrazione trasparente che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*";

-l'art. 192 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ai sensi del quale "*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le*



stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”;

Dato atto:

- che il Segretario Generale con la prefata nota prot. N.17722 del 13 febbraio 2019 nel rendere parere favorevole in merito alla possibilità di addivenire alla costituzione di una *società in house* con capitale interamente pubblico, ha tuttavia segnalato che laddove sia effettiva intenzione dell'Amministrazione comunale procedere alla creazione di una società partecipata, in tutto od in parte, dal Comune di Caserta, è necessaria l'assistenza di specifiche professionalità in materia di diritto societario e consulenza finanziaria, atteso che queste tematiche non rientrano tra le specifiche competenze del Segretario Generale;
- che per quanto riportato al punto che precede si ritiene opportuno conferire mandato al Dirigente del Settore LL.PP. - Ambiente di individuare, nelle forme di legge, specifiche professionalità, se non reperibili all'interno dell'Ente, in materia di diritto societario e consulenza finanziaria, che lo affianchino nella redazione di uno studio di fattibilità in merito alla ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto finalizzati alla costituzione della società *in house* nel modo anzidetto, con evidenziazione delle ragioni e delle finalità giustificative della scelta nonché della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dell'operazione nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ai sensi del richiamato art. 5 D. Lgs. n. 175/2016, avendo cura, tra l'altro, di effettuare una comparazione tra l'affidamento *in house* oppure a terzi del servizio di igiene urbana in tutte le sue componenti oltre che dei principali servizi pubblici essenziali erogati dall'Ente comunale e dalle cui risultanze si deve valutare il conseguimento effettivo di economie complessive derivanti dall'affidamento *in house* dei predetti servizi rispetto all'ipotesi di ricorso al mercato mediante appalto con singole gare ad evidenza pubblica;
- che la relazione di cui al punto che precede deve aver cura anche di indicare la forma giuridica che deve rivestire la eventuale società *in house* da realizzare;

Dato atto che l'affidamento *in house* providing dei servizi è considerato legittimo, secondo consolidata giurisprudenza europea ,(cfr. Corte di Giustizia 18 novembre 1999, causa C-107/98),al ricorrere di precise ed indefettibili condizioni: • capitale sociale totalmente pubblico; • esercizio da parte dell'ente di controllo sulla società analogo a quello svolto sui propri servizi; • realizzazione della parte prevalente del servizio svolto dalla società a favore dell'ente o degli enti che la controllano.

Rilevato che anche la recente legge regionale della Campania n. 29 del 08/08/2018, avente ad oggetto “modifiche alla legge regionale 26/05/2016, n. 14”, all'art. 1, comma 6 - lett. h), ha previsto che dopo il comma 6 dell'articolo 24 (della L.R. 14/2016) sono aggiunti i seguenti: “6bis. I Comuni capoluogo costituiti in SAD procedono all'individuazione del soggetto gestore nel rispettivo territorio, salve diverse determinazioni in sede di convenzione con l'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo. In deroga alle competenze attribuite all'EdA dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26, i SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo. 6ter. In caso di affidamento *in house* del servizio di gestione di nuovo impianto rientrante nella programmazione economica regionale, al servizio del

ciclo integrato dei rifiuti urbani, nel sub ambito distrettuale interessato, negli atti di costituzione della società preposta alla gestione dell'impianto è garantita la partecipazione al capitale sociale del Comune sede dell'impianto ove lo stesso ne faccia richiesta. Le presenti norme si applicano sia per gli affidamenti disposti dagli EdA, sia per quelli disposti dal SAD in conformità alla presente legge.”;

Che, quindi, dal dettato normativo regionale di cui al punto che precede si evince chiaramente come anche la Regione Campania prediliga le cd. società *in house* come forma di gestione privilegiata degli impianti inerenti la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

Visto l'art 5, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 ai sensi del quale *“una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di che trattasi;*
- c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;*

Atteso, pertanto, che l'Amministrazione comunale di Caserta, nell'esercizio della propria autonomia e nelle more dell'operatività delle disposizioni di cui alla predetta L.R. n. 14/2016, ritiene che la modalità di gestione con affidamento, ove possibile, *in house* anche del servizio di ciclo integrato dei rifiuti, raccolta e trasporto dei rifiuti rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 1 D.lgs. 175/2016;

Atteso che i prescritti pareri di regolarità ex art. 49 D.lgs. 267/2000 non sono dovuti, trattandosi di mero atto di indirizzo politico che demanda ad eventuali e successivi atti deliberativi la effettiva costituzione di una società pubblica;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di conferire mandato al Dirigente del Settore LL.PP. - Ambiente di individuare, nelle forme di legge, specifiche professionalità, se non reperibili all'interno dell'Ente, in materia di diritto societario e consulenza finanziaria, che lo affianchino nella redazione di uno studio di fattibilità in merito alla ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto finalizzati alla costituzione della società *in house* nel modo anzidetto, con evidenziazione delle ragioni e delle finalità giustificative della scelta nonché della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dell'operazione nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ai sensi del richiamato art. 5 D. Lgs. n. 175/2016, avendo cura, tra l'altro, di effettuare una comparazione tra l'affidamento *in house* oppure a terzi del servizio di igiene urbana in tutte le sue componenti oltre che dei principali servizi

pubblici essenziali erogati dall'Ente comunale e dalle cui risultanze si deve valutare il conseguimento effettivo di economie complessive derivanti dall'affidamento *in house* dei predetti servizi rispetto all'ipotesi di ricorso al mercato mediante appalto con singole gare ad evidenza pubblica;

3. che la relazione di cui al punto che precede deve aver cura anche di indicare la forma giuridica che deve rivestire la eventuale società *in house* da realizzare;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, i servizi da affidare in regime di "*in house providing*" alla eventuale costituenda società sono quelli da considerarsi "di interesse generale" e, comunque, strettamente necessari al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Caserta;

5. che la relazione circa la costituzione della società *in house* deve essere redatta in conformità ai requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica in regime di "*in house providing*" ed, in particolare, prevedere espressamente per la costituenda società il ricorrere delle seguenti condizioni:

- capitale interamente pubblico;
- divieto, in via certa e permanente, di *partecipazione di capitali privati* a qualsiasi titolo;
- esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente;
- obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;

6. di inserire l'oggetto della presente deliberazione nell'elenco da trasmettere ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua affissione all'albo.

7. di dichiarare la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ex art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.




SEGRETARIO GENERALE
Dot. Saverio Massi

Oggetto: COSTITUZIONE SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING – ATTO DI INDIRIZZO.

Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000

Il responsabile del servizio affari generali, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FRANCESCO BIONDI

Caserta, li 20/02/2019

Il Dirigente Responsabile
ING. Francesco BIONDI



Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente il presente provvedimento, esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente parere:


NON COMPENSA IMPACCO DI SP287

Caserta, li 20/02/2019


IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Ing. Francesco BIONDI



IL SINDACO
Avv. Carlo Marino



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore MASSI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata affissa all'ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della legge n°

69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 gg. naturali e consecutivi.

Caserta 21 FEB. 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

